



COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO **Provincia di Reggio Emilia**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 11 del 28 Marzo 2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (IUC-TASI) ANNO 2019.**

L'anno 2019 il giorno ventotto del mese Marzo alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PAOLO FUCCIO	S	LUCA VILLA	S
GIUSEPPE BORRI	S	MAURA CATELLANI	S
LUISA FERRARI	S	DAVIDE CAFFAGNI	S
ROSAMARIA D'URZO	S	FABIO LUSETTI	S
FLAVIO MARCELLO AVANTAGGIATO	S		
ANDREA GALIMBERTI	S		
FEDERICA BELLEI	S		
ALBERTO MARASTONI	S		
GABRIELE GATTI	S		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

E' inoltre presente il seguente assessore esterno:

MATTEO PANARI	S		
----------------------	----------	--	--

Assume la presidenza il Sig. PAOLO FUCCIO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Dr. MAURO DE NICOLA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

FEDERICA BELLEI
ALBERTO MARASTONI
LUCA VILLA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (IUC-TASI) ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;
- l'art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 2013, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili e di relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziare in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della Tasi, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 8 settembre 2014, il quale dispone che:
«1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura TASI è diretta ».

Considerato che la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) ha apportato delle modifiche sia alla legge n. 147/2013, sia all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (IMU), e, in particolare, dal 1 gennaio 2016:

- il comma 639 dispone che la Tasi sia a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nella categoria catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comma 669 dispone che il presupposto impositivo della TASI sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 2014, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- al comma 678, sono stati aggiunti due periodi: il primo dispone che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota sia ridotta allo 0,1 per cento, dando la possibilità ai Comuni di modificarla in aumento sino allo 0,25 per cento o in diminuzione fino all'azzeramento, il secondo prevede che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 683, sia ridotta al 75 per cento;

- al comma 681 sono stati aggiunti due capoversi nei quali si dispone che nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destini ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015;
- all'art. 13, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, richiamato dal comma 675, dell'art. 1, del D.L. n. 201/2011, viene inserita una nuova fattispecie di riduzione della base imponibile del 50%, la lettera 0a) riguardante le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazioni principali, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A8 e A/9;
- il comma 15, dell'art. 1, della legge 208 del 28 dicembre 2015 inserisce all'art. 13, comma 2 lett. a) del D.L. 201/2011 una nuova tipologia di equiparazione all'abitazione principale che riguarda le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

Vista la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019) pubblicata nella G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (IUC-TASI), approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 8 settembre 2014 e successive modificazioni;

Preso atto pertanto che il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili dovrà essere ottenuto applicando l'aliquota Tasi solo agli immobili strumentali all'agricoltura di cui al comma 708, art. 1 della legge 147/2013 ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13 comma 9 bis del D.L. 201/2011;

Dato atto:

- che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, servizi, prestazioni, attività, opere, dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- che il gettito tasi è diretto alla copertura, nella misura del 4,20%, del costo dei servizi indivisibili riportati nella tabella sottostante:

SERVIZIO	Stanziamento bilancio 2019 in corso di predisposizione
Illuminazione pubblica	euro 233.500,00
Ambiente e verde pubblico	euro 34.374,00
Anagrafe e stato civile (quota parte)	euro 103.370,00
Polizia Municipale	euro 250.299,00
Servizio sociale integrato	euro 147.157,00

Protezione civile	euro 3.596,00
Utenze e manutenzioni scuole elementari	euro 41.345,00
Utenze e manutenzioni scuole medie	euro 23.611,00
Assistenza scolastica alunni disabili	euro 114.500,00
Totale spese	euro 951.752,00

Ritenuto di stabilire per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e alla legge n. 147/2013 istitutiva della IUC-TASI:

<p><u>ESENZIONI</u></p> <p>PER ABITAZIONI PRINCIPALI ED EQUIPARATE ESCLUSE LE CATEGORIE A1, A8 E A9</p>	<p><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE</u></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente,</p> <p><u>ANZIANI E DISABILI</u></p> <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che: la stessa unità immobiliare rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualsiasi momento, rientrarvi o abitata dell'eventuale/i coniuge/figli, con lo stesso già convivente/i al momento dello spostamento della residenza anagrafica in struttura. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza,</p> <p><u>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</u></p> <p>Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p> <p><u>CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO E ISCRITTI AIRE</u></p> <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p> <p><u>FORZE DI POLIZIA</u></p> <p>E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non</p>
---	--

	<p>sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u></p> <p>Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze. Sono incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.</p> <p><u>ALLOGGI SOCIALI (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) E RELATIVE PERTINENZE.</u></p>
<u>0 per cento</u>	<p><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8, ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</u></p> <p>Si applica alle abitazioni principali accatastate in categoria A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze.</p>
<u>0 per cento</u>	<p><u>FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCERTATO</u></p> <p>Si applica agli immobili locati (unità abitativa e sue pertinenze nel limite di una unità per tipologia di categoria catastale C/6-C/7-C/2) a canone concertato (Legge n. 431 del 9 dicembre 1998) nel rispetto anche dell'accordo territoriale vigente sottoscritto dal Comune di San Martino in Rio e dalle organizzazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori.</p>
<u>0 per cento</u>	<p><u>ALIQUOTA FABBRICATI ABITATIVI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI DI I° GRADO</u></p> <p>Alloggi e relative pertinenze concesse in comodato gratuito (registrato e non registrato) a parenti entro il I° grado.</p>
<u>0 per cento</u>	<p><u>ALIQUOTA PER ALTRI IMMOBILI ABITATIVI</u></p> <p>Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 e relative pertinenze (C/6-C/2-C/7) affittate con regolare contratto registrato a canone libero o concesse in comodato gratuito. Si applica a tutte le unità catastali non specificatamente inserite in altre aliquote.</p>
<u>0 per cento</u>	<p><u>ALIQUOTA PER IMMOBILI A DISPOSIZIONE</u></p> <p>Si applica alle categorie abitative da A/1 ad A/9 e alle loro pertinenze, a disposizione del proprietario e non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente.</p>
<u>0,1 per cento</u>	<p><u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u></p>

<u>0,25 per cento</u>	<u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u> fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.
<u>0 per cento</u>	<u>ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI</u> Si applica ai Terreni Agricoli. Si applica alle Aree Edificabili L'aliquota agevolata si applica alle seguenti categorie catastali: - A/10 uffici e studi privati - C/1 negozi e botteghe - C/3 laboratori per arti e mestieri - C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi - Immobili di categoria B - Immobili di categoria D esclusa la categoria D/10.

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo unico comma 169, che dispone che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto che l'art.1 comma 1 del Decreto Ministeriale del 07 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, differisce al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019 degli Enti locali;

Rilevato che sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019, con cui è stato ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio 2019/2021 da parte degli enti locali al 31 marzo 2019;

Richiamate:

- la Deliberazione n. 102 adottata dal Consiglio comunale in data 30 novembre 2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;
- la deliberazione n. 2 del 10 gennaio 2018 con cui la Giunta dell'Unione, ha designato il Funzionario Responsabile dell'attività organizzativa e gestionale dei tributi ICI, imposta di pubblicità e diritti di affissione, IMU, IUC (IMU-TASI), TARSU, TARES, TARI per i Comuni aderenti alla convenzione di cui sopra;
- la deliberazione n. 18 del 25 gennaio 2018 avente ad oggetto "Preso d'atto della nomina del funzionario responsabile dei tributi per i comuni aderenti all'Ufficio tributi associato dell'Unione Comuni Pianura Reggiana";

Considerato l'ultimo periodo dell'art. 2 - Funzioni trasferite - della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione)";

Sentita la discussione consiliare che ne è scaturita ed allegata al solo originale della deliberazione di esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2019 – 2021 , dei relativi allegati, del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2019 – 2021;

Preso inoltre atto dei pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana in merito alla regolarità tecnica e della Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile;

Con votazione favorevole, espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: Favorevoli n. 9 Consiglieri, Contrari n. 4 Consiglieri (Caffagni, Catellani, Lusetti, Villa),

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2019, confermandole, le aliquote esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate;
2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, a far tempo dal 1° gennaio 2019;
3. di pubblicare la presente deliberazione, mediante inserimento nel "Portale del Federalismo Fiscale" secondo le istruzioni fornite dal Ministero dell'Economia e Finanze con nota prot. 4033 del 28 febbraio 2014 ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 13 bis del D.L. 201 del 06 dicembre 2011, così come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Indi, con separata e successiva votazione favorevole, espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: Favorevoli n. 9 Consiglieri, Contrari n. 4 Consiglieri (Caffagni, Catellani, Lusetti, Villa), il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

Sul presente provvedimento si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TRIBUTI
dr.ssa Adriana Vezzani

LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dr.ssa Nadia Viani

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
PAOLO FUCCIO

Il Segretario
Dr. MAURO DE NICOLA